

COMUNE DI SAVIGNONE

Città Metropolitana di Genova

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Seduta del 01-03-2023

N. 19 del Registro dei Verbali

OGGETTO: Addizionale comunale all'Imposta sul reddito delle persone fisiche: approvazione aliquote e soglia di esenzione per l'anno 2023.

L'anno duemilaventitre il giorno uno del mese di marzo alle ore 16:00, convocata nei modi e termini di legge, con l'osservanza e le prescritte formalità, si è riunita, in modalità telematica, la Giunta Comunale di Savignone, nelle persone dei Signori:

COGNOME e NOME	CARICA	Pr./As.
Tamagno Mauro	Sindaco	P
Cecchini Anna	Vice Sindaco	P
Puzzo Alessandra in Badino	Assessore	P
Semino Daniele	Assessore	P
Gardella Daniela	Assessore	P

Assume la Presidenza il Sindaco Tamagno Mauro.

Partecipa il Segretario Comunale Amoroso Dario.

IL PRESIDENTE

Constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'ordine del giorno.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

Preliminarmente si dà atto che lo svolgimento della presente seduta della giunta avviene in modalità telematica da remoto e segnatamente come segue:

- ➤ Amoroso Dario presente, collegato con proprio dispositivo informatico.
- Tamagno Mauro presente, collegato con proprio dispositivo informatico.
- Cecchini Anna presente, collegata con proprio dispositivo informatico.
- ➤ Puzzo Alessandra in Badino, collegata con proprio dispositivo informatico.
- ➤ Semino Daniele presente, collegato con proprio dispositivo informatico.
- > Gardella Daniela presente, collegata con proprio dispositivo informatico.

Si dà atto che la piattaforma telematica permette il riconoscimento facciale e vocale e quindi l'identificazione dei partecipanti da parte del Sindaco e del Segretario, ciascuno per le rispettive competenze, e che i partecipanti alla seduta sono dotati di apparecchiature e sistemi informatici in grado di assicurare tale identificazione, di percepire la presenza in remoto degli altri partecipanti e di intervenire nella discussione.

I componenti partecipanti alla seduta sono dotati di collegamento internet che assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi del relatore e degli altri partecipanti alla seduta, quindi si procede al regolare svolgimento della seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Sindaco, con funzioni e delega ai Tributi, Sig. Mauro Tamagno;

CONSIDERATO che con Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, il Governo sulla base della delega conferita dal Parlamento con la Legge 16.06.1998, n. 191, ha provveduto alla istituzione dell'Addizionale Comunale IRPEF, a decorrere dal 1° gennaio 1999, a norma dell'art. 48, commi 10 e 11, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449;

RILEVATO che l'art. 1, comma 3, del sopracitato Decreto Legislativo n. 360/1998, stabilisce che i Comuni possono deliberare entro il 31 ottobre la variazione dell'aliquota da applicare a partire dall'anno successivo, che non può eccedere complessivamente 0,5 punti percentuali, con un incremento annuo non superiore a 0,2 punti percentuali;

VISTO l'art. 28, ed in particolare il comma 1, della Legge 21 novembre 2000, n. 342, recante "Misure in materia fiscale" con cui si è provveduto a modificare lo stesso comma 3, dell'art. 1, del D.Lgs. n. 360/1998, spostando al 31 dicembre il termine per deliberare la variazione dell'aliquota dell'addizionale da applicare a partire dall'anno successivo;

VISTO l'art. 27, comma 8, della Legge n. 448 del 28.12.2001, Legge Finanziaria per l'anno 2002, con il quale, in sostituzione dell'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, viene inserita a regime la norma per la quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, inclusa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, nonché per approvare i regolamenti relativi alle

entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTI i commi 142, 143 e 144 dell'art. unico della Legge Finanziaria per l'anno 2007, n. 296/2006, che stabiliscono sostanziali novità in materia di addizionale comunale all'IRPEF, modificando l'art. 1, del D.Lgs. n. 360 del 1998, istitutivo dell'imposta stessa, ed in cui viene prevista la possibilità, con regolamento adottato ai sensi del D.Lgs. n. 446/1997, di disporre la variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, fino a 0,8 punti percentuali, con possibilità di stabilire soglie di esenzioni in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006, n. 296, che testualmente recita: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.";

VISTO l'art. 14, comma 8, del D.Lgs. n. 23 del 2011;

VISTO l'art. 8, comma 2, del D.Lgs. n. 175 del 2014;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 04.07.2013, con la quale si è provveduto a determinare le aliquote e la soglia di esenzione per l'anno 2013;

VISTE le deliberazioni di Giunta Comunale n. 79 del 08.09.2014, n. 61 del 27.07.2015, n. 32 del 08.04.2016 e la nota del MEF acquisita a protocollo n. 0003066 del 11.05.2016, nonché la deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 09.03.2017, n. 26 del 09.03.2018, n. 23 del 01.03.2019 e n. 29 del 12.03.2020;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 10.03.2021 di conferma delle aliquote variabili e la soglia di esenzione per l'annualità 2021, nonché la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 10.03.2021 di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2021-2023;

CONSIDERATO pertanto che le aliquote degli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 sono risultate pertanto le medesime già in corso di validità per l'anno 2013 ovvero:

•	da 0 a 15.000,00 euro	0,50%
•	da 15.000,01 a 28.000,00 euro	0,55%
•	da 28.000,01 a 55.000,00 euro	0,65%
•	da 55.000,01 a 75.000,00 euro	0,75%
•	oltre 75.000,00 euro	0,80%

• soglia di esenzione se il reddito complessivo annuo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è inferiore o uguale a Euro 15.000,00; nel caso di superamento del suddetto limite, (15.001,00) l'addizionale comunale IRPEF si applica al reddito complessivo secondo i criteri di cui alla succitata tabella;

PRESO ATTO di quanto disposto dall'art. 1, comma 7, Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di bilancio 2022):

"7. Entro il 31 marzo 2022, o, in caso di scadenza successiva, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, i Comuni per l'anno 2022 modificano gli scaglioni e le aliquote

dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'imposta sul reddito delle persone fisiche.";

CONSIDERATO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 09.03.2022, nonché con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 30.05.2022, di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2022-2024, si stabiliva di:

1. di approvare, per i motivi esposti in premessa, per l'anno 2022 l'aliquota variabile di compartecipazione all'addizionale comunale sull'imposta sul reddito delle persone fisiche nella seguente misura:

Scaglioni di reddito complessivo	Aliquota addizionale comunale IRPEF
Fino a € 15.000	0,50%
Oltre € 15.000 e fino a € 28.000	0,55%
Oltre € 28.000 e fino a € 50.000	0,65%
Oltre € 50.000	0,80%

- 2. di stabilire la soglia di esenzione per l'anno 2022 dall'applicazione della compartecipazione all'addizionale per coloro che abbiano un reddito imponibile non superiore ad Euro 15.000,00 (quindicimila/00) e di riconfermare che nel caso di superamento del suddetto limite, (15.001,00) l'addizionale comunale IRPEF si applicherà al reddito complessivo secondo i criteri della tabella di determinazione delle aliquote di cui al precedente punto 1;
- 3. di far rinvio per quanto concerne la disciplina della presente addizionale all'articolo 1 del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, concernente l'istituzione dell'addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni ed integrazioni;

CONSIDERATO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) che fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi di spettanza comunale entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Tale deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro la data citata, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO l'articolo 1, comma 775, della Legge 29.12.2022, n. 197, con il quale viene prorogato il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli Enti Locali per il 2023 al 30 aprile 2023;

CONSIDERATO che il presente atto risulta propedeutico all'approvazione dei documenti di programmazione economico-finanziaria dell'Ente (D.U.P. 2023-2025 e Bilancio di previsione finanziario 2023-2025);

VISTO il vigente disposto dell'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011, a mente del quale "... A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del

federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ...";

ACQUISITO il parere dell'Organo di revisione dei conti, acquisito in ottemperanza all'art. 239, comma 1, lett. b) numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000, conservato agli atti;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.vo 267/2000, del Responsabile dell'Area interessata;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.vo 267/2000, del Responsabile dell'Area economico-finanziaria;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

Con voti unanimi favorevoli resi per appello nominale:

DELIBERA

Per le motivazioni esposte in premessa:

1. Di confermare per l'anno 2023 l'aliquota variabile di compartecipazione all'addizionale comunale sull'imposta sul reddito delle persone fisiche nella seguente misura:

Scaglioni di reddito complessivo	Aliquota addizionale comunale IRPEF
Fino a € 15.000	0,50%
Oltre € 15.000 e fino a € 28.000	0,55%
Oltre € 28.000 e fino a € 50.000	0,65%
Oltre € 50.000	0,80%

- 2. Di confermare la soglia di esenzione per l'anno 2023 dall'applicazione della compartecipazione all'addizionale per coloro che abbiano un reddito imponibile non superiore ad Euro 15.000,00 (quindicimila/00) e di riconfermare che nel caso di superamento del suddetto limite, (15.001,00) l'addizionale comunale IRPEF si applicherà al reddito complessivo secondo i criteri della tabella di determinazione delle aliquote di cui al precedente punto 1;
- 3. Di far rinvio per quanto concerne la disciplina della presente addizionale all'articolo 1 del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, concernente l'istituzione dell'addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni ed integrazioni;
- 4. Di rimettere il presente atto al Consiglio Comunale in sede di approvazione del bilancio di previsione;

- 5. Di trasmettere la presente deliberazione di approvazione dell'addizionale IRPEF 2023, esclusivamente per via telematica, mediante l'inserimento del testo della stessa nell'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale (www.portalefederalismofiscale.gov.it). Tale trasmissione telematica costituisce a tutti gli effetti adempimento dell'obbligo di invio degli atti al MEF e non deve, pertanto, essere accompagnata dalla spedizione dei documenti in formato cartaceo o mediante PEC. Detta trasmissione deve essere eseguita entro il termine perentorio previsto dalla legge ai fini della relativa pubblicazione sul sito internet www.finanze.it, che dovrà essere effettuata dal Dipartimento delle Finanze entro i termini di legge;
- 6. Di procedere alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune;
- 7. Di dare mandato al Responsabile del Servizio Finanziario per l'esecuzione degli adempimenti di conseguenza.

Successivamente, con separata e unanime votazione favorevole, espressa nelle forme di legge, per appello nominale, stante l'urgenza, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile.

IL Segretario Comunale (Amoroso Dario)
pubblicazioni aventi effetto di pubblicità
<u>4</u>
lata odierna, per rimanervi per 15 giorni nune accessibile al pubblico alla Sezione
IL Responsabile del Servizio Porcile Barbara
<u>A</u>
sito web istituzionale di questo Comune giorni consecutivi dalno 01-03-2023:
le (Art. 134 comma 4, del Decreto
IL Responsabile del Servizio Porcile Barbara